



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via delle Torri, 53 - 63100 Ascoli Piceno - AP - Italia - Tel. 0736.258143 - Fax 0736. 245296

C.F. 92032010446 E-mail: segreteria@ordine-ingegneri.ap.it - Web: www.ordine-ingegneri.ap.it

OGGETTO: CONVENZIONE LEGALE

In forza di deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno del 06/03/2006 , con la presente scrittura privata,

TRA

l'Ordine degli Ingegneri, in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Ing. Pasquale Ubaldi,

E

l'Avv. Massimo Ortensi con studio in Grottammare, Via Bellini n. 7, tel e fax 0735.634596,

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:

Art. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, si impegna ad avvalersi, salvo in eccezionali casi, a insindacabile giudizio del medesimo, dove per incompatibilità, indisponibilità del professionista o per particolarità della materia si reputi opportuno ricorrere ad altri legali, dell'opera professionale dell'Avv. Ortensi Massimo di Grottammare per:

- a) l'assistenza e la difesa in giudizi civili amministrativi penali e tributari;
- b) la consulenza ed assistenza stragiudiziale;

2) L'Avv. Massimo Ortensi, si impegna, limitatamente alle questioni ad alto contenuto di professionalità ed alle situazioni che potrebbero evolvere in contenzioso giudiziario, a fornire la sua opera professionale per la consulenza ed assistenza stragiudiziale in forma scritta o verbale al Consiglio dell'Ordine, nonché al singolo ingegnere iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno per questioni inerenti la professione di ingegnere.

Art. 2: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli Incarichi giudiziali saranno affidati con appositi atti deliberativi del Consiglio dell'Ordine. Le prestazioni di consulenza e di assistenza stragiudiziale potranno invece essere richieste per scritto o verbalmente dal Presidente dell'Ordine, o da un suo delegato. In caso di necessità, Il Presidente dell'Ordine potrà richiedere al legale l'assistenza a sedute del consiglio che dovrà comunque essere garantita per un minimo di 3 (tre) volte nell'arco dell'anno.

Art. 3: CORRISPETTIVI

Per gli incarichi giudiziali conferiti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri o eventualmente dal singolo ingegnere iscritto all'albo a seguito di consulenza stragiudiziale, saranno riconosciuti al legale i compensi a presentazione di parcella, salvo recupero nei confronti della controparte soccombente.

In caso di esito negativo del giudizio, gli onorari saranno contenuti nei minimi della Tariffa Legale.

In caso di abbandono, per qualsiasi causa, della controversia, il compenso sarà limitato all'opera prestata sino a quel momento.

La consulenza e l'assistenza stragiudiziale, redatta in pareri scritti, per l'Ordine degli Ingegneri o per il singolo ingegnere iscritto all'albo, sarà compensata e contenuta nei minimi della Tariffa Legale.

La consulenza verbale per l'Ordine degli Ingegneri o per il singolo Ingegnere iscritto all'albo, prestata per telefono o nello studio professionale del Legale dietro appuntamento, sarà compensata dal Consiglio dell'Ordine della Provincia di Ascoli Piceno in Euro 1.300,00 annue onnicomprensive.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via delle Torri, 53 - 63100 Ascoli Piceno - AP - Italia - Tel. 0736.258143 - Fax 0736. 245296

C.F. 92032010446 E-mail: segreteria@ordine-ingegneri.ap.it - Web: www.ordine-ingegneri.ap.it

Il Pagamento dei compensi avverrà, nei limiti di disponibilità del bilancio, a richiesta del legale dietro presentazione di regolare fattura comprendente l'onorario oltre l'Iva di legge e Contributo Cassa di Previdenza e Assistenza.

Art. 4: TERMINI E SANZIONI

Le prestazioni giudiziali saranno eseguite nei termini legali e processuali previsti per ogni singolo affare trattato.

Le prestazioni stragiudiziali scritte richieste dal Consiglio dell'Ordine dovranno essere eseguite nei termini richiesti da quest'ultimo e comunque, entro e non oltre il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

In caso di ritardo, comportante danni patrimoniali a carico del Consiglio dell'Ordine, il legale convenzionato ne risponderà ai sensi dell'art. 2236 cod. civ..

Art. 5: DECORRENZA, PROROGA E RECESSO

La decorrenza della presente convenzione è quella della data di sottoscrizione della stessa.

La durata della convenzione è stabilita in anni uno.

La convenzione può essere rinnovata o prorogata, anche per lo stesso periodo, fermo restando l'obbligo del Consiglio dell'Ordine di esprimersi nell'uno o nell'altro caso, con atto deliberativo, la richiesta di proroga deve essere effettuata da ciascuna delle parti prima della scadenza.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione in qualunque momento, con semplice preavviso di tre mesi comunicato a mezzo plico postale raccomandato.

Il mancato rinnovo o proroga della convenzione o il recesso di essa non comporta l'automatica cessazione degli incarichi giudiziari in atto, salva volontà contraria formalmente espressa da una delle parti mediante revoca degli incarichi o rinuncia agli stessi.

Art. 6: FORO COMPETENTE

Eventuali divergenze e controversie tra le parti, qualora non sia possibile comporre in via bonaria, saranno deferite al Foro competente.

Art. 7: REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione fiscale in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Art. 8: SPESE RELATIVE

Le spese relative e conseguenti alla stipula della Convenzione, nessuna esclusa, sono a carico del Professionista, senza rivalsa nei confronti dell'ordine degli Ingegneri.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Ascoli Piceno lì 01/06/2006

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Pasquale Ubaldi)

IL LEGALE
(Avv. Massimo Ortensi)